


Giovanni Iorio

Diritto delle successioni



Giappichelli



Capitolo 1

PRINCIPI GENERALI

SOMMARIO: 1. Nozione di diritto successorio. Rapporti trasmissibili a causa di morte. – 2. Eredità e legato: primi concetti. – 3. Il procedimento successorio: apertura della successione e delazione. – 4. Le cause di delazione dell'eredità. Il divieto di patti successori. – 5. I presupposti della delazione.

1. Nozione di diritto successorio. Rapporti trasmissibili a causa di morte.

Le **successioni a causa di morte** sono disciplinate nel Libro secondo del codice civile (artt. 456 ss. cod. civ.). **In senso oggettivo** il diritto successorio va inteso come un complesso di norme in base alle quali, alla morte di una persona, il suo patrimonio si trasmette ad altre persone (eredi e legatari). **In senso soggettivo** il diritto successorio indica il diritto degli eredi e dei legatari a succedere nei rapporti patrimoniali del defunto.

La regola generale è che sono trasmissibili i **diritti patrimoniali** del defunto (come confermato, peraltro, da diverse norme del diritto successorio: si veda, ad esempio, l'art. 588 cod. civ., ove si discute di "quota dei beni"; l'art. 587 cod. civ., in cui si indica il testamento come l'atto revocabile con cui taluno dispone di "tutte le proprie sostanze o di parte di esse").

È trasmissibile anche il diritto di accettare l'eredità (art. 479 cod. civ.).

Eccezionalmente, alcuni rapporti patrimoniali non sono trasmissibili: è il caso, ad esempio, dei diritti di usufrutto, di uso e di abitazione, che sono legati alla vita del titolare. Parimenti, non si ha trasmissibilità per i rapporti patrimoniali *intuitu personae*: si pensi al mandato, alla qualità di socio nella società semplice, al rapporto di lavoro. Anche il contratto di appalto si scioglie al momento della morte dell'appaltatore, se la considerazione della sua perso-

na sia stata motivo determinante del contratto (art. 1674 cod. civ.). Non si trasmettono, ancora, i rapporti patrimoniali legati ad uno *status* familiare.

Se la regola generale è la trasmissibilità dei rapporti patrimoniali (con le eccezioni di cui si è detto), non sono invece trasmissibili i **diritti della personalità**: il diritto alla vita, all'onore, all'integrità fisica, all'immagine, e così via.

Quanto al diritto di autore, è necessario distinguere. Il diritto patrimoniale d'autore (che è il potere di realizzare l'opera dell'ingegno e di sfruttarla economicamente) può trasmettersi a causa di morte. Il diritto morale d'autore (il diritto, cioè, a proteggere la paternità e l'integrità dell'opera) non si trasmette: alla morte del suo autore, la tutela di tale diritto spetta ad alcuni diretti congiunti (il coniuge ed i figli) indipendentemente dalla loro qualità di eredi.

2. Eredità e legato: primi concetti.

L'**eredità**, in senso oggettivo, è il patrimonio del defunto (comprendente sia l'attivo sia il passivo) nel momento in cui si trasmette ai suoi successori.

L'**erede** è sia colui che subentra in tutti i rapporti del defunto sia colui che vi succede in una parte (ad esempio nella metà, un terzo, un quarto); in quest'ultimo caso, è ovvio, si hanno più eredi (i coeredi). L'erede è successore universale a causa di morte (subentra, dunque, in tutto il patrimonio o in una quota del patrimonio del defunto).

Accanto alla successione universale vi è la successione a titolo particolare, costituita dal **legato**: se oggetto della eredità è l'intero patrimonio del defunto o una sua frazione matematica, oggetto del legato è l'attribuzione di un diritto su un bene, una condotta obbligatoria da parte dell'onerato oppure un beneficio consistente nella liberazione da un'obbligazione.

La distinzione ha fonte legislativa: è previsto che "le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario" (art. 588, 1° co., cod. civ.).

Il codice istituisce la differenza tra eredità e legato quando si occupa della successione testamentaria (art. 588 cod. civ.). Va peraltro tenuto presente, sin da ora, il seguente rilievo: è vero che normalmente il legato nasce da una disposizione testamentaria. Esso, però, può nascere anche dalla legge (legato *ex lege*): si pensi al caso del coniuge superstite cui vengono attribuiti diritti di abitazione o di uso (art. 540, 2° co., cod. civ.: § 7).

Riassumendo: l'erede è successore a titolo universale; il legatario a titolo particolare; l'oggetto, nelle due successioni, è diverso.

Deve ora aggiungersi che diverso è anche il trattamento giuridico, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo: l'erede, subentrando nel patrimonio del *de cuius* (costituito da attività e da passività) subentra anche nei debiti di questo (l'espressione *de cuius* deriva dal latino: *is de cuius hereditate agitur*). I debiti del defunto, in sostanza, diventano debiti dell'erede, che è chiamato a rispondere nei confronti dei creditori, in proporzione della sua quota ereditaria (art. 752 cod. civ.), con tutto il suo patrimonio (anche *ultra vires*, ossia oltre l'attivo ereditario; deve essere fatta salva l'ipotesi dell'accettazione con beneficio d'inventario: §§ 44 ss.). Il legatario, invece, non risponde personalmente dei debiti ereditari (art. 756 cod. civ.); nel caso però di *relictum* non sufficiente a soddisfare i debiti ereditari, i creditori dell'eredità sono preferiti ai legatari (art. 499 cod. civ.: in questo senso, il noto brocardo latino, *nemo liberalis, nisi liberatur*). Inoltre, il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (art. 671 cod. civ.).

Qualora si rinvengano successivamente dei beni del *de cuius* (di cui non si conosceva l'esistenza o non indicati nel testamento), essi sono automaticamente attribuiti all'erede e non al legatario.

Ed ancora, chi è designato erede acquista l'eredità attraverso l'accettazione dell'eredità (§ 36), mentre il legatario acquista il legato in maniera automatica, senza bisogno di accettazione (semmai potrà rinunciarvi: §§ 23 ss.).

Infine, la designazione dell'erede non può assoggettarsi a termine, mentre l'efficacia del legato può essere assoggettata ad un termine (iniziale o finale) posto dal testatore.

Come si vede, è di fondamentale importanza distinguere fra eredità e legato. A tal fine va tenuta in considerazione un'ulteriore norma: "l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio" (art. 588, 2° co., cod. civ.: *institutio ex re certa*).

Ciò vuol dire che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, qualora risulti che il testatore abbia voluto assegnare quei beni come quota del patrimonio (Cass., 5.3.2020, n. 6125).

Esempio. Nel testamento è indicato che il testatore lascia tutti i suoi beni immobili ad Antonio e tutti i suoi beni mobili a Luca. Antonio e Luca potranno essere considerati eredi.

Esempio. Nel testamento è previsto che il testatore lascia i beni situati nel Comune di Ancona ad Antonio e i beni situati nel Comune di Jesi a Luca. Anche in questo caso, all'esito dell'attività ermeneutica, si potrà concludere che Antonio e Luca sono eredi.

Affinché si abbia l'*institutio ex re certa* occorre che l'interprete accerti la volontà del testatore di assegnare i beni come quota del patrimonio. Un indice significativo, in questo accertamento, potrà rinvenirsi nell'esaurimento dei beni dell'asse ereditario attraverso il testamento, che qualifica i lasciti come "beni immobili" e "beni mobili", oppure "beni situati in quella città" e "beni situati in quell'altra città" (sulla forza espansiva dell'*institutio ex re certa* rispetto ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti si vedano Cass., 3.7.2019, n. 17868 e Cass., 9.4.2021, n. 9487; laddove invece la chiamata non copra l'intero patrimonio, e non si verta in un'ipotesi di beni ignorati o sopravvenuti, opererà la successione legittima). Ancora, per i giudici di legittimità va considerata come "universale" quella disposizione con cui il testatore lascia a tutti i suoi figli, in quote uguali, un immobile il cui valore comprende per la quasi totalità il valore del compendio ereditario.

Va precisato che eredità e legato possono coesistere giacché l'erede o i coeredi non devono necessariamente subentrare in tutti i beni del defunto; devono subentrare, invece, nel patrimonio considerato come un tutto, ossia come universalità giuridica (che soltanto potenzialmente comprende tutti i beni in senso materiale). Qualora il legatario rinunci al legato a suo favore, l'oggetto del legato rimane in proprietà degli eredi.

Il 17 agosto 2015, con l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012 (relativo alla riforma del diritto internazionale privato in materia di successioni a causa di morte), è stato introdotto, pure nell'ordinamento italiano, il **certificato successorio europeo** (CSE). Esso è stato previsto al fine di essere utilizzato: (1) dagli eredi e dai legatari i quali, in uno degli Stati dell'Unione europea, abbiano la necessità di far valere diritti successori; (2) dagli esecutori testamentari o dagli amministratori dell'eredità i quali, sempre in uno degli Stati dell'Unione, abbiano la necessità di far valere i loro poteri. Il Certificato successorio europeo è rilasciato da un notaio italiano se, ad esempio, la residenza abituale o la cittadinanza del defunto è in Italia al momento della morte.

Contro le risultanze del certificato notarile è ammesso reclamo davanti al tribunale del luogo in cui è residente il notaio certificante (art. 32, 2° co., l. n. 161/2014, che ha dato attuazione al Regolamento UE n. 650/2012).

È auspicabile che il legislatore introduca il certificato successorio anche per quelle successioni che non abbiano profili di "internazionalità", come

previsto dal Regolamento UE n. 650/2012 (anche perché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oggi utilizzata nella prassi, non basta per provare la qualifica di erede di un soggetto: Cass., 22.5.2019, n. 13713). Si è più volte affermato, del resto, che l'armonizzazione a livello europeo non può costituire una "discriminazione alla rovescia" per i cittadini del Paese che opera questa armonizzazione (Corte cost., n. 443/1997; Corte cost., n. 341/2007; Corte di Giustizia UE, 16.6.1994).

3. Il procedimento successorio: apertura della successione e delazione.

Occorre iniziare a studiare i concetti di apertura della successione e delazione, attraverso cui si svolge il procedimento successorio.

Per il codice civile "la **successione si apre** al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto" (art. 456 cod. civ.). Il fenomeno successorio è determinato dalla morte del *de cuius*: da questo momento trovano applicazione le norme del Libro secondo del codice civile.

La **delazione** (o devoluzione) indica la destinazione del patrimonio o di specifiche situazioni giuridiche, già appartenenti all'ereditando, ad uno o più soggetti. In caso di successione a titolo universale il chiamato potrà compiere immediatamente un atto di accettazione (il patrimonio, dunque, è "destinato" alla successione, ma ancora non si sa se e quali eredi accetteranno); nel caso di successione a titolo particolare si produrrà l'effetto acquisitivo del lascito a titolo particolare (art. 649 cod. civ.).

In aderenza al linguaggio del codice, conviene designare con il termine **chiamato** colui che può accettare subito l'eredità alla morte del *de cuius* (la delazione, si dice, è "attuale"); con il termine **istituito**, invece, si indica colui che ancora non vanta questo diritto (si pensi, ad esempio, al soggetto istituito sotto condizione sospensiva o al nascituro). In quest'ultimo caso vi è chi, discostandosi dal codice, parla di "vocato" senza delazione.

Talvolta, nel linguaggio giuridico, si discute di "**vocazione**" anche per indicare il titolo (la legge o il testamento) in base al quale si succede. Per alcuni interpreti, però, in questo modo l'utilizzo dei termini "vocazione" e "delazione" comporterebbe la duplicazione dello stesso concetto.

Se si aggiunge che il codice civile non fa mai riferimento alla vocazione (il che alimenta le diverse ricostruzioni dottrinali in materia), almeno a livello di corso istituzionale ci si può limitare ad impiegare, nel prosieguo, il termine "delazione" nel senso poc'anzi chiarito (nonché i termini "chiamato" ed "isti-

tuito” che compaiono, questi sì, nel codice civile: artt. 460, 480, 641, 688, 692 cod. civ.).

4. Le cause di delazione dell’eredità. Il divieto di patti successori.

A norma dell’art. 457, 1° co., cod. civ. (rubricato **delazione dell’eredità**), l’eredità si devolve per legge o per testamento. La successione legittima si basa sui rapporti di famiglia, la successione testamentaria sulla volontà del defunto.

Non si fa luogo alla **successione legittima** se non quando manchi, in tutto o in parte, quella **testamentaria** (art. 457, 2° co., cod. civ.). Se non vi è testamento (perché il *de cuius* non aveva alcuna intenzione di farlo o perché non ha fatto in tempo a provvedervi) vengono in considerazione le norme sulla successione legittima; queste ultime, peraltro, trovano applicazione anche quando vi sia testamento ma questo non si è occupato, per intero, di tutto il patrimonio del *de cuius* (il testatore, ad esempio, ha disposto soltanto della sua casa in campagna oppure si è dimenticato di indicare nel testamento alcuni suoi beni).

La volontà testamentaria, va aggiunto, deve mantenersi entro certi limiti previsti dalla legge: il codice, pertanto, indipendentemente e anche contro la volontà del testatore, assicura ai più stretti congiunti dello stesso una parte del suo patrimonio a titolo di porzione legittima (o riserva): si tratta del coniuge, dei figli e degli ascendenti. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. Si è, in questi casi, di fronte alla c.d. **successione necessaria**. Al coniuge è equiparato, ai fini successori, il contraente l’unione civile (art. 1, 21° co., l. n. 76/2016).

La successione necessaria, si badi, è pur sempre una successione legittima; essa limita, però, quella testamentaria, nei casi in cui il testatore abbia lasciato tutto il suo patrimonio (o gran parte di esso) ai terzi, in pregiudizio dei familiari più stretti (in casi particolari, si aggiunga, la successione necessaria potrà operare anche come correttivo della successione legittima laddove, in presenza di donazioni effettuate in vita dal *de cuius*, le quote attribuite per successione legittima risultino lesive della quota di riserva spettante al legittimario: § 31.1).

Come si legge in alcune trattazioni, la successione legittima si presenta come una sorta di diritto “suppletivo”, che si applica in assenza di una contraria volontà del testatore; la successione necessaria, invece, come un diritto imperativo, inderogabile dalla volontà del testatore.

L'autonomia privata, in materia, si esplica attraverso il testamento, con cui il testatore dispone a proprio piacimento del patrimonio, per il tempo in cui avrà cessato di vivere (con i limiti previsti dalla disciplina legislativa in materia di successione necessaria: Cap. 4).

Non è possibile ricorrere a strumenti dell'autonomia privata diversi dal testamento. Da qui il **divieto** e la **nullità** dei **patti successori**. È previsto “che fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-*bis* e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi” (art. 458 cod. civ.).

La norma fa riferimento ad una serie di patti o atti unilaterali (che propriamente non possono definirsi “patti”), suscettibili della seguente classificazione:

(a) **patti istitutivi**, con cui l'ereditando dispone della propria futura successione. Si tratta, quindi, di contratto *mortis causa* (gratuito o oneroso), all'interno del quale ci si obbliga ad effettuare una istituzione di eredità o un legato (non integra invece un patto vietato la mera promessa verbale di istituire qualcuno come beneficiario del proprio testamento, non determinando quest'ultima alcuna limitazione alla libertà del testatore: Cass., 21.2.2022, n. 5555).

Esempio. Tizio si accorda con Caio e Sempronio, convenendo con loro che nominerà erede Caio, e legherà a Sempronio un bene specifico.

Esempio. Viene concluso un accordo con cui A si obbliga a lavorare per B, che in cambio si obbliga a nominarlo erede.

(b) **Patti dispositivi**, con cui un soggetto attribuisce, ad un'altra persona, diritti che potrebbe ottenere a titolo ereditario. Si tratta di atti *inter vivos*. I patti dispositivi hanno generalmente natura contrattuale.

Esempio. Con una scrittura Andrea vende a Michele la casa di Anzio che lo stesso Andrea presume di ricevere da Gino in qualità di suo erede.

(c) **Patti rinunciativi**, con cui in anticipo si rinuncia ad eventuali diritti ereditari. Si è di fronte, anche in questo caso, ad atti *inter vivos*.

Esempio. Rinuncio ai due immobili di Parma che mio padre dovrebbe lasciarmi al momento della sua morte.

Esempio. Rinuncio, fin da ora, all'azione di riduzione, con la quale potrei impugnare le donazioni effettuate da mio padre, ove queste si dimostrassero lesive della mia quota di legittima.

Si ritiene che la rinuncia di cui all'art. 458 cod. civ. possa assumere la forma della rinuncia unilaterale o della rinuncia contrattuale. Quest'ultima può essere stipulata con colui al quale il rinunciante dovrebbe succedere oppure con i soggetti che trarrebbero beneficio dalla rinuncia (ad esempio, il coerede con diritto di accrescimento: § 25.3). La rinuncia, si vedrà, è invece consentita dopo l'apertura della successione, che si ha al momento della morte del *de cuius*.

È oggi oggetto di discussione tra gli interpreti la legittimità di una rinuncia anticipata (ovvero prima dell'apertura della successione) alla sola azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del bene dal donatario. In particolare, la rinuncia a tale azione, la quale renderebbe più sicura la circolazione dei beni con provenienza donativa (o successoria), è stata reputata ammissibile da due pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 26.9.2014; Trib. Pescara, 26.5.2017); l'orientamento tradizionale della dottrina, però, continua a considerare tale rinuncia in contrasto con il divieto di patti successori rinunciativi.

La *ratio del divieto* di cui all'art. 458 cod. civ. va studiata in relazione ai diversi tipi di patto successorio. Per i patti istitutivi si può ritenere che il legislatore abbia inteso salvaguardare la libertà testamentaria: se mi impegno con un contratto a nominare Caio mio erede, quali saranno le conseguenze di un mio ripensamento? La libertà testamentaria, peraltro, è tutelata dal legislatore non soltanto con la norma in esame, ma anche attraverso altre regole codicistiche (si pensi, ad esempio, alla disciplina sulla revoca del testamento e a quella sulla "revoca della revoca": § 27).

Negli altri due patti esaminati la ragione del divieto è diversa: vi è, qui, l'esigenza di non legare scelte giuridiche-economiche (che coinvolgono, necessariamente, anche terzi) a presupposti non certi e suscettibili di essere modificati attraverso la volontà del *de cuius*. L'oggetto dei patti dispositivo e rinunciativi, a ben vedere, sono aspettative di fatto. Alcuni interpreti, va aggiunto, ritengono che la ragione del divieto dei patti dispositivo e rinunciativi vada individuata nella ripugnanza sociale verso atti di speculazione sull'eredità di persona ancora viva.

Attualmente, peraltro, il divieto dei patti successori non può più essere considerato un dogma: l'art. 458 cod. civ., nella formulazione introdotta con la l. n. 55/2006, fa salvo quanto disposto dagli artt. 768-*bis* ss. cod. civ. sui patti di famiglia, di cui si dirà nel prosieguo (§ 59).

È considerato valido il c.d. *mandatum post mortem exequendum*, con cui si dà incarico ad un mandatario, al momento della morte, di eseguire materialmente l'attribuzione di beni di cui si è già disposto (si pensi alle disposizioni sulla sepoltura). Tale figura è diversa dal c.d. mandato *mortis causa*, che è l'incarico, contenuto nel testamento, di svolgere un'attività giuridica alla morte del mandante (ammesso nei soli casi previsti dalla legge: si pensi alla figura dell'esecutore testamentario: § 26). È illecito, infine, il mandato *post mortem* con cui si incarica il mandatario, dopo la morte, di disporre di beni del patrimonio del mandante.

Non configura un patto successorio il *trust* istituito per trasmettere un patrimonio ai beneficiari alla morte del disponente, trattandosi di atto tra vivi riconducibile nell'ambito della categoria delle liberalità non donative (Cass., Sez. Un., 12.7.2019, n. 18831). Per i giudici di legittimità, in particolare, il *trust* non comporta una “devoluzione *mortis causa* di sostanze” del disponente, in quanto l'istituto “è costituito con atto *inter vivos*” e realizza un trasferimento patrimoniale dal disponente al *trustee*, il quale ha il compito fiduciario di gestire i beni ricevuti dal disponente e di devolverli ai beneficiari al termine del *trust*. Costoro acquistano il patrimonio del *trust* “direttamente dal *trustee* e non già per successione *mortis causa* dal *de cuius*”.

Infine, non disattende il divieto di cui all'art. 458 cod. civ. quella promessa di pagamento avente quale termine iniziale di esigibilità la morte del creditore, configurando in tal caso la successione un mero “criterio temporale di efficacia della dichiarazione di volontà” (Cass., 23.3.2022, n. 9415).

I **patti successori**, attualmente, devono essere studiati anche alla luce del **Regolamento UE** n. 650/2012, che definisce gli stessi come accordi che conferiscono, modificano o revocano, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti degli accordi (art. 1, par. 1, Reg. n. 650/2012). Il Regolamento si occupa anche della questione della validità e della legge regolatrice dei patti successori. È previsto che: (a) il patto destinato a regolare la successione di una sola persona è disciplinato, per ammissibilità, validità sostanziale ed effetti vincolanti, dalla legge che sarebbe stata applicabile in forza del Regolamento alla successione di questa persona, se la stessa fosse deceduta il giorno in cui il patto è stato concluso (art. 25, par. 1, Reg. n. 650/2012); (b) il patto destinato a regolare la successione di più persone deve essere ammissibile secondo tutte le leggi che avrebbero regolato le successioni di ciascuna delle persone interessate ed è regolato, in quanto a validità ed effetti, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto (art. 25, par. 2, Reg. n. 650/2012); (c) le parti possono **scegliere la legge regolatrice** del loro patto successorio, nei termini consentiti dall'art. 22, tra quelle che la persona

o anche una soltanto delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere (art. 25, par. 3, Reg. n. 650/2012). In pratica, in base a quest'ultima disposizione, nel caso di patti successori tra un cittadino di un Paese in cui i patti successori sono ammessi ed un italiano (per il quale sono, in generale, vietati), è sufficiente scegliere la legge che ammette il patto affinché esso sia valido.

5. I presupposti della delazione.

I presupposti della delazione sono: (a) la morte di colui della cui eredità si tratta; (b) la sopravvivenza dell'erede o del legatario; (c) la capacità di succedere.

Viventis nulla hereditas, dicevano i latini. Anche coloro cui spetta il diritto di legittima o di riserva (§§ 498 ss.) acquistano tale diritto con la morte del *de cuius*.

L'**erede** o il **legatario devono sopravvivere** al momento della delazione. Ove, al contrario, l'erede designato, vivente al momento della disposizione testamentaria, risultasse morto al momento dell'apertura della successione, la disposizione testamentaria sarà considerata come non scritta (fatta salva l'operatività degli istituti della sostituzione, rappresentazione, e accrescimento: § 25). Diverso discorso, invece, deve farsi per il chiamato all'eredità che muoia senza averla accettata: in questo caso il diritto di accettazione si trasmette agli eredi (art. 479 cod. civ.).

L'erede o il legatario, inoltre, devono essere **capaci di succedere** (l'azione per far dichiarare l'incapacità di succedere è imprescrittibile).

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (art. 462, 1° co., cod. civ.). Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (art. 462, 2° co., cod. civ.). Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre (art. 643, 2° co., cod. civ.). Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (art. 462, 3° co., cod. civ.).

Hanno la capacità di succedere per testamento le organizzazioni di ogni genere (non esistono più, per gli enti non lucrativi, le limitazioni che esistevano in passato).

Alcuni soggetti, poi, presentano un'incapacità di succedere in relazione alla particolare situazione in cui si trovano: si fa riferimento alla indegnità a succedere e alla incompatibilità (su quest'ultimo istituto, che, riguarda la successione testamentaria, § 15).

È escluso dalla successione come **indegno** (art. 463 cod. civ.): (1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; (2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni dell'omicidio (artt. 579 e 580 cod. pen.); (3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo di tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; (3-*bis*) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330 cod. civ., non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale dalla data di apertura della successione medesima; (4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; (5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; (6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Le ipotesi di indegnità ora indicate devono ritenersi tassative: ne deriva che non può ritenersi in esse ricompreso il delitto di abbandono dell'incapace (Cass., 28.4.2022, n. 13266).

L'art. 609-*novies* cod. pen., inoltre, prevede che la condanna per determinati reati a sfondo sessuale determini "l'esclusione dalla successione della persona offesa".

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (art. 464 cod. civ.).

Chi sia escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli in virtù del meccanismo successorio, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori (art. 464 cod. civ.). Si vuole evitare che l'indegno riceva un vantaggio, ancorché indiretto, dalla successione.

L'indegno, peraltro, può essere riabilitato, con **riabilitazione espressa o tacita**. Ecco cosa prevede il codice (art. 466 cod. civ.): chi è incorso nell'indegnità, è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si

tratta, lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o testamento. Tuttavia, l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Ancorché debba ritenersi più aderente al dettato ed al fondamento dell'art. 463 cod. civ. la tesi che rinviene nell'indegnità una forma di incapacità a succedere, tende a prevalere, soprattutto in giurisprudenza, l'idea che ravvisa nell'indegnità una causa di esclusione, la quale opererebbe in forza di una pronuncia del giudice, avente carattere costitutivo (Cass., 5.3.2009, n. 5402; i latini dicevano che *indignus potest capere, sed non retinere*). Questa impostazione comporta che senza l'iniziativa di un interessato, diretta a far dichiarare l'indegnità, l'indegno conserva i suoi diritti successori; quest'ultimi, anzi, possono essere conservati definitivamente quando l'azione sia prescritta (l'azione di indegnità, viene rilevato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni). Con l. n. 4/2018 è stato introdotto il nuovo art. 463-*bis* cod. civ., il quale prevede la **sospensione dalla successione**, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, per il coniuge o la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile (oppure nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella).

Diversa è invece la **diseredazione**: si tratta di una disposizione testamentaria negativa, da cui si ricava la volontà del testatore di escludere un successibile.

La diseredazione si distingue dalla **preterizione**: con essa il testatore dispone di tutte le proprie sostanze a favore dei determinati soggetti, omettendo volontariamente un successibile *ex lege*, il quale finisce per essere escluso indirettamente dal testamento. A differenza del diseredato, però, colui che sia stato pretermesso potrebbe comunque essere chiamato all'eredità: (i) nel caso in cui l'erede testamentario non accetti; (ii) allorché risulti che il *de cuius* non ha disposto dell'intero suo patrimonio. In pratica, l'eventuale apertura della successione legittima determina il concorso di colui che si voleva escludere.

L'ammissibilità di una clausola di diseredazione continua ad essere discussa (in senso positivo, si veda Cass., 25.5.2012, n. 8352). Non potranno in ogni caso essere diseredati i legittimari, ad eccezione di quanto prevede l'art. 448-*bis* per il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale. Nella pratica, piuttosto che confezionare una clausola di diseredazione (posto che il tema della sua validità è alquanto dibattuto), si fa generalmente ricorso alla preterizione: inoltre, per evitare che la delazione testamentaria non vada a

buon fine (nel caso in cui l'erede chiamato non voglia o non possa accettare) e sia chiamata alla successione proprio la persona che si voleva escludere, si prevede una preterizione con la contestuale previsione di una molteplicità di sostituzioni ovvero di una sostituzione plurima ai sensi dell'art. 689 cod. civ. (§ 25.1).

Capitolo 2

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

SOMMARIO: 6. La successione legittima: nozione e presupposti di applicabilità. – 7. Natura dei diritti devoluti ai successibili. – 8. Le categorie dei successibili. – 8.1. La successione del coniuge. – 8.2. La successione dei parenti. – 8.3. La posizione del convivente *more uxorio*. – 8.4. La successione dello Stato. – 9. Successione legittima e successione necessaria. – 10. Il concorso tra delazione legittima e delazione testamentaria. – 11. La coincidenza tra delazione legittima e delazione testamentaria. – 12. Successioni anormale ed acquisti *iure proprio*.

6. La successione legittima: nozione e presupposti di applicabilità.

Ai sensi dell'art. 457, 1° co., cod. civ. “l'**eredità** si devolve per **legge** o per **testamento**”. Ciò vuol dire che la designazione dei soggetti chiamati all'eredità nonché la determinazione dell'oggetto di tali diritti possono rinvenirsi in norme di legge (eredità che si devolve per legge) oppure in disposizioni contenute in un testamento (eredità che si devolve per testamento).

Il titolo II del Libro sulle successioni (artt. 565-586 cod. civ.) è intitolato “Delle successioni legittime” e contiene un corpo di norme che stabiliscono i criteri di devoluzione dell'eredità in favore di determinati soggetti, detti **successibili** (art. 565 cod. civ.).

Si distingue, così, tra successione legittima, che ha titolo nella legge, e successione testamentaria, che ha titolo nel testamento. Occorre, però, tenere presente l'esatto significato di questa distinzione; infatti, sia in un caso (successione legittima) sia nell'altro (successione testamentaria) è sempre la legge a prevedere e regolare i presupposti e gli effetti della successione: è il codice civile a stabilire inderogabilmente quando e a che condizioni si apra la successione (art. 456 cod. civ.), così come è il codice stesso a prevedere che l'eredità

possa devolversi secondo un modello prefigurato dal legislatore ovvero in conformità a quanto stabilito nel testamento (art. 457 cod. civ.). La distinzione tra successione legittima e successione testamentaria si coglie allora in ciò: nella prima, i destinatari della delazione ed il suo contenuto (misura e natura dei diritti ad essi spettanti) sono stabiliti direttamente dalla legge; nella seconda, dal testatore.

Si tratta allora di stabilire quando trovino applicazione le norme sulla successione legittima. Ebbene, è lo stesso art. 457, 2° co., cod. civ. a fornire una prima risposta: “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. Al momento dell’apertura della successione, dunque, occorre preliminarmente verificare se il *de cuius* sia morto senza lasciare testamento ovvero se abbia disposto, per via testamentaria, delle proprie sostanze. Nel primo caso le norme sulla successione legittima trovano piena applicazione ed il patrimonio ereditario viene devoluto interamente facendo ricorso ad esse; per usare le parole del codice, in detta fattispecie si fa luogo alla successione legittima in quanto manca in tutto quella testamentaria.

In presenza, invece, di un testamento valido ed efficace, è necessario verificare se con esso il testatore abbia disposto, a titolo universale, di tutte le proprie sostanze ovvero soltanto di una parte di esse (art. 587 cod. civ.). Allorché il testatore abbia disposto, con una o più istituzioni di erede, dell’intero suo patrimonio, le norme sulla successione legittima non trovano applicazione, e la devoluzione del patrimonio avviene secondo quanto stabilito nel testamento.

Esempio. Si immagini un testamento del seguente tenore: “nomino erede universale del mio patrimonio mio figlio Caio”. Ed ancora: “nomino eredi mio figlio Tizio, mio nipote Caio ed il mio migliore amico Sempronio, lasciando a ciascuno di essi un terzo del mio patrimonio”.

Negli esempi svolti le norme sulla successione legittima non operano, in quanto il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero suo patrimonio (nel primo caso a favore di un unico soggetto; nel secondo caso in favore di più soggetti): il patrimonio viene interamente devoluto ai beneficiari indicati in testamento, nella misura e con le proporzioni stabilite dallo stesso (salvo che non si riscontri una violazione dei diritti riservati ai legittimari, nel qual caso occorre coordinarsi con le norme dettate in tema di successione necessaria: Cap. 4).

È importante evidenziare come l’esclusione della successione legittima operi solo allorquando il testatore disponga dell’intero suo patrimonio a **titolo universale**, cioè mediante una o più istituzioni di erede: qualora infatti il testa-

tore disponesse di tutti i suoi beni mediante una pluralità di legati, si aprirà comunque la successione legittima la quale, come è evidente, avrà per oggetto un'eredità senza beni ed eventualmente, in presenza di debiti, passiva.

Esempio. Ipotizzando che il patrimonio del testatore sia costituito solo da un'autovettura, un orologio antico ed un fondo rustico, si immagini un simile testamento: "lego la mia autovettura a mio figlio Tizio, il mio orologio antico a mio nipote Caio, il fondo rustico al mio amico Sempronio".

In questo esempio il testatore ha disposto dell'intero suo patrimonio, ma non a titolo universale bensì attraverso una pluralità di legati, cioè a titolo particolare: si apre, quindi, la successione legittima ed i successibili sono chiamati a succedere in un'eredità priva di beni; in caso di accettazione, poi, risponderanno dei pesi e dei debiti ereditari anche con il loro patrimonio personale (a meno che, si intende, accettino con beneficio di inventario: §§ 44 ss.).

Non si deve, infatti, ritenere che nella successione legittima (ma il discorso vale anche per quella testamentaria) il titolo di erede sia necessariamente correlato all'acquisto di beni: il conseguimento di un utile economico non è giuridicamente necessario ai fini della successione ereditaria; diversamente impostato è il meccanismo della successione necessaria, la quale, come si vedrà meglio in seguito, è volta essenzialmente a consentire al legittimario leso l'acquisto di beni.

Proseguendo, si ipotizzi che il *de cuius*, nel fare testamento, disponga solo di una parte del proprio patrimonio: in tal caso le norme sulla successione legittima trovano applicazione solo per quella parte ignorata dal testatore.

Esempio. Il testatore così dispone: "lascio un quinto del mio patrimonio al mio caro amico Sempronio". Oppure: "nomino eredi mio figlio Tizio e mio nipote Caio, lasciando a ciascuno di essi un terzo del mio patrimonio".

In entrambi i casi, le norme sulla successione legittima trovano applicazione in quanto il testatore ha disposto solo di una parte del proprio patrimonio (nel primo caso ha disposto di un quinto; nel secondo dei soli due terzi): la parte di patrimonio per la quale il testatore non ha disposto viene devoluta in favore dei soggetti designati dalle norme sulla successione legittima.

Per usare, ancora una volta, le parole del codice, in detta fattispecie si fa luogo alla successione legittima in quanto manca in parte quella testamentaria.

Da quanto detto emerge come le norme sulla successione legittima ricolleghino l'effetto giuridico della devoluzione del patrimonio ereditario, in favore dei c.d. successibili, a tutte quelle fattispecie in cui manchi, in tutto o in parte,

un testamento, nel senso sopra precisato: esse, per ciò, hanno natura dispositiva (sono **norme giuridiche dispositive**).

Si comprende, allora, la ragione per cui la successione legittima è detta anche **successione *ab intestato*** (dal latino: da chi non ha fatto testamento) o, semplicemente, **intestata**.

L'argomento merita ancora qualche precisazione di carattere generale. Occorre considerare che, pur essendoci un testamento, esso potrebbe non produrre i suoi effetti in quanto invalido o, comunque, inefficace.

È possibile, così, come meglio si vedrà più avanti, che il testamento sia nullo, oppure che venga annullato o revocato, o ancora che non produca i suoi effetti in quanto non si sia verificata la condizione sospensiva ad esso apposta o, al contrario, che cessi di produrre effetti per il verificarsi di una condizione risolutiva prevista dal testatore o per risoluzione dipendente dall'inadempimento di un onere.

Può darsi, ancora, che alla delazione non consegua l'accettazione da parte del chiamato (il quale potrebbe avere rinunciato all'eredità) o che il suo diritto si sia prescritto o estinto per decadenza, oppure che intervenga una pronuncia di indegnità a succedere.

Qui, è vero, potrebbero trovare applicazione i meccanismi della delazione successiva, di cui si dirà (§§ 25 ss.); tuttavia, qualora non ne ricorressero i presupposti, le relative disposizioni testamentarie rimarrebbero prive di effetti.

È possibile, infine, che il nascituro, cui il testatore ha devoluto l'eredità, non venga ad esistenza.

Ebbene, in tutti questi casi di inefficacia del testamento, originaria o sopravvenuta, si verificano le stesse conseguenze che la legge ricollega alla sua mancanza: il patrimonio ereditario viene devoluto secondo le norme sulla successione legittima; si fa luogo alla successione legittima in tutto o in parte, a seconda che l'inefficacia colpisca l'intero negozio testamentario ovvero solo alcune sue disposizioni.

7. Natura dei diritti devoluti ai successibili.

Attraverso le norme sulla **successione legittima** si devolvono, in favore dei successibili, quote di eredità: nei loro confronti, dunque, opera una **successione a titolo universale**.

In alcuni casi particolari però vengono attribuiti, in aggiunta alla chiamata ereditaria o autonomamente da essa, diritti specifici, reali o di credito: siffatte

attribuzioni vengono definite “legati *ex lege*” o “legati legittimi” e realizzano, nella successione legittima, una **successione a titolo particolare**.

Il legato, come si è accennato e come meglio si avrà modo di spiegare trattando la successione testamentaria, si caratterizza per il fatto di essere contenuto in una disposizione negoziale di ultima volontà, mentre solo in alcuni casi trova la sua fonte diretta nella legge. Il legato *ex lege*, allora, non è un vero e proprio legato ma, risolvendosi nell’attribuzione di uno specifico diritto, realizza un acquisto simile al legato: ciò comporta che ad esso potranno applicarsi, se pure solo per analogia, le norme dettate specificamente per i legati, tra le quali, in particolare, quella per cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare (art. 649 cod. civ.).

Si fanno rientrare nella categoria dei legati *ex lege* le seguenti attribuzioni: il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed il diritto di uso sui mobili che la corredano, previsti in favore del coniuge superstite (art. 540, 2° co., cod. civ.); il diritto all’assegno vitalizio che spetta al coniuge separato ed al quale la separazione sia stata addebitata (artt. 585, 548 cod. civ.); il diritto all’assegno periodico previsto in favore del coniuge divorziato (art. 9-*bis* l. n. 898/1970); il diritto all’assegno vitalizio previsto in favore dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili (art. 580 cod. civ.).

Va ricordato, infine, che nella successione legittima trovano applicazione le regole generali sulle modalità di acquisto dei diritti di natura ereditaria: l’acquisto dell’eredità richiede l’accettazione da parte del chiamato (che, perfezionatosi l’acquisto, diviene erede); il conseguimento del legato, come si è visto, non necessita di accettazione, salva, per il beneficiario, la facoltà di rinunciare ad esso. Con un’eccezione: allorquando l’eredità sia devoluta allo Stato, l’acquisto si perfeziona di diritto, senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia (art. 586 cod. civ.).

8. Le categorie dei successibili.

L’art. 565 cod. civ. indica le categorie dei successibili, cioè dei soggetti ai quali, apertasi la successione legittima, sono attribuiti diritti sull’eredità del *de cuius*: “nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.

Il titolo di cui parla la norma è il titolo II del Libro delle successioni (artt. 565-586 cod. civ.), il quale è a sua volta suddiviso in tre capi: il capo I è dedicato alla successione dei parenti (intendendosi per tali, ai nostri fini, i figli nati